




*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

richiamandosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, firmato il 6 ottobre 1998 a Firenze, ed in particolare all'articolo 6,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Protocollo stabilisce le attività comuni, le modalità di finanziamento e tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell'Università italo-francese, di seguito denominata "l'Università"

Articolo 2

Le attività dell'Università sono finalizzate a:

- promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata;
- favorire iniziative di interesse comune in materia di formazione iniziale e continua, di ricerca e di formazione dei giovani ricercatori;
- creare meccanismi di valutazione interna per i progetti proposti in particolare nell'ambito di doppi diplomi o di diplomi congiunti.

In tale quadro, l'Università promuove e sostiene, in particolare, azioni nei seguenti settori:

- attuazione di programmi di studio e di ricerca italo-francesi, in differenti discipline e

creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore;

- realizzazione di periodi di studio della durata di almeno un semestre, nelle istituzioni partner, vigilando affinché i periodi di studio effettuati siano validati sotto forma di crediti ECTS e reciprocamente riconosciuti e menzionati nel supplemento al diploma rilasciato agli studenti;
- realizzazione di periodi di tirocinio professionale, compresi gli stages in azienda;
- conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale, compresi i dottorati in collaborazione tra istituzioni e università dei due Paesi e quelli con tesi in co-tutela;
- attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo promuovendo in particolare progetti complementari e interdisciplinari;
- realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza.

L'Università si impegna a costituire un centro d'informazione e di documentazione, a mettere in rete le istituzioni attive nella cooperazione italo-francese e a creare un sito internet.

Articolo 3

L'Università promuove partenariati con le istituzioni di istruzione superiore di altri Paesi dell'Unione europea al fine di realizzare un sistema integrato di percorsi formativi, come convenuto e sottoscritto nella Dichiarazione della Sorbona e nella Dichiarazione di Bologna per la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. A tale scopo partecipa alla promozione di ogni iniziativa che, a livello comunitario, possa contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 4

L'Università è aperta alla cooperazione con istituzioni di istruzione superiore di Paesi terzi, in particolare europei e dell'area mediterranea, con l'obiettivo di promuovere corsi integrati di studio e la partecipazione congiunta a programmi comunitari ed internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Articolo 5

L'Università stabilisce partenariati con e tra le istituzioni di istruzione superiore, imprese, enti territoriali e di ricerca dei due Paesi, al fine di incentivare ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi dell'Università stessa.

Articolo 6

La governance dell'Università e il monitoraggio delle sue attività sono assicurate dal Consiglio Strategico, dal Consiglio Esecutivo e dai Segretariati-

6.1. Il Consiglio Strategico decide gli orientamenti scientifici, gli indirizzi per la valutazione dei progetti e decide in merito alle principali rubriche di bilancio.

Il Consiglio Strategico si compone di 12 membri e 2 osservatori designati in egual numero da ciascuna delle Parti, cioè per ciascuna delle Parti:

- 1 rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- 1 rappresentante del Ministero incaricato dell'Istruzione superiore e della Ricerca ;
- 3 rappresentanti della comunità universitaria e scientifica membri del Consiglio Esecutivo (fra i quali il presidente e il Vice Presidente del Consiglio Esecutivo);
- 1 rappresentante delle Conferenze rappresentative dei rettori e direttori d'istituti di istruzione superiore;
- 1 rappresentante del Segretariato in qualità di osservatore.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno sotto la presidenza del rappresentante del Ministero incaricato dell'istruzione superiore e della ricerca di ognuno dei due Paesi in alternanza. La Vice Presidenza è attribuita al Presidente del Consiglio esecutivo.

6.2. Il Consiglio Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- propone al Consiglio Strategico gli orientamenti scientifici e i programmi d'azione dell'Università;
- garantisce la selezione dei progetti presentati in risposta ai bandi;
- monitora il funzionamento dell'Università.

Il Consiglio Esecutivo si compone di 8 membri e 2 osservatori designati in egual numero da ciascuna delle Parti, cioè per ciascuna delle Parti:

- i 3 rappresentanti della comunità universitaria scientifica designati per 3 anni dal Ministero incaricato dell'Istruzione superiore e della Ricerca;
- il rappresentante delle Conferenze rappresentative dei rettori e direttori d'istituti di istruzione superiore; il rappresentante del Segretariato in qualità di osservatori.

Il Consiglio Esecutivo elegge un Presidente e un Vice Presidente a maggioranza assoluta fra i 6 membri della comunità universitaria e scientifica. Tali funzioni saranno alternate tra le due Parti.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce ogniqualvolta necessario (selezione dei progetti, concertazione sugli orientamenti, monitoraggio dell'attuazione delle decisioni in rapporto con i Segretariati).

6.3. I Segretariati, con sede, per la parte italiana, a Roma, e per la parte francese a Grenoble, attuano le decisioni e garantiscono la gestione e lo svolgimento delle attività dell'Università nell'ambito delle regolamentazioni nazionali.

Articolo 7

Le due Parti Contraenti si impegnano a sostenere in parti uguali le spese della messa in opera e del funzionamento dell'Università.

Tale disposizione va intesa nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Università ricerca ogni forma di sostegno, in particolare finanziario, da parte di persone fisiche o giuridiche.

Le iniziative enunciate all'art. 2 possono anche beneficiare di contributi su linee di finanziamento nazionali, comunitarie o internazionali. In tale contesto, i Segretariati offrono il loro appoggio alle iniziative destinate alla partecipazione a bandi e gare comunitarie.

Articolo 8

Il presente Protocollo abroga e sostituisce il Protocollo relativo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese firmato a Firenze il 6 ottobre 1998.


Il presente Protocollo ha la stessa durata dell'Accordo al quale si riferisce.

Esso entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne, purché la suddetta entrata in vigore non preceda quella dell'Accordo al quale si riferisce. Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti Contraenti. Queste modifiche entrano in vigore secondo le modalità definite nell'art. 8, terzo comma, del presente Protocollo.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto a Bruxelles il 26 maggio 2014, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi in testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Stefania GIANNINI



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Per il Governo della Repubblica francese
Geneviève FIORASO



Segretario di Stato incaricato
dell'Istruzione Superiore e della Ricerca